



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

P.zza IV Novembre ,11 – 36060 Pianezze

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(P.T.P.C.T.) 2021 - 2023

PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE



INDICE

PARTE I - INTRODUZIONE GENERALE

- 1. Premessa: il Piano Nazionale Anticorruzione
 - 1.1 L'aggiornamento del PNA (determinazione ANAC n. 12/2015)
 - 1.2 Nuovo Aggiornamento. Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (deliberazione ANAC n. 831/2016)
 - 1.3 Piano Nazionale anticorruzione 2017
 - 1.4 Piano Nazionale anticorruzione 2018
 - 1.5 Piano Nazionale anticorruzione 2019

PARTE II - GESTIONE DEL RISCHIO

- Art. 1 - Definizione di Corruzione
- Art. 2 - Soggetti del sistema nazionale di prevenzione della corruzione – compiti
- Art. 3.1 Soggetti del sistema locale di prevenzione della corruzione - compiti
- Art. 3.2 Rapporto tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati
- Art. 4 - Ambito di applicazione soggettivo
- Art. 5 - Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
- Art. 6 - Indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
- Art. 7 - Il processo di approvazione del PTPCT
- Art. 8 - Analisi del contesto e mappatura dei processi
 - 8.1 Analisi del contesto
 - 8.1.1 Analisi del contesto esterno
 - 8.1.2 Analisi del contesto interno
 - 8.2 Mappature dei processi
- Art. 9 - Identificazione delle Aree di Rischio
- Art. 10 - Metodologia di valutazione del rischio

PARTE III - LE MISURE ANTICORRUZIONE TRASVERSALI

- Art. 11 - Formazione in tema di anticorruzione
- Art. 12 - Codice di Comportamento
- Art. 13 - Indicazione dei criteri di rotazione del personale
- Art. 14 - Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione
- Art. 15 - Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti
- Art. 16 - Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità
- Art. 17 - Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto - pantouflage
- Art. 18 - Elaborazione di direttive per effettuare controlli su procedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- Art. 19 - La tutela del whistleblower
- Art. 20 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
- Art. 21 - Integrazione con i controlli interni e il piano delle performance
- Art. 22 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

- Art. 23- Rispetto protocollo di legalità e patto di integrità
- Art. 24- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive, organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa
- Art. 25 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- Art. 26 - Le responsabilità del RPCT e dei responsabili di servizio
- Art. 27 - La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.
- Art. 28 - Monitoraggio e riesame

PARTE IV - SEZIONE TRASPARENZA

- 1. Premessa – La Trasparenza
 - 1.1 Ambito soggettivo e oggetti di applicazione dell'accesso generalizzato
 - 1.1.1 Ambito soggettivo
 - 1.1.2 Ambito oggettivo
 - 1.2 Le tipologie di accesso a dati e documenti
 - 1.2.1 L'accesso generalizzato
 - 1.2.2 L'accesso civico semplicemente
 - 1.2.3 L'accesso documentale
 - 1.3 Privacy
- Art. 1 - Trasparenza e accessibilità
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Soggetti responsabili
- Art. 4 - I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati
- Art. 5 - Sezione Trasparenza ed integrità dei dati e monitoraggio delle misure
- Art. 6 - Dati
- Art. 7 - Usabilità e comprensibilità dei dati
- Art. 8 - Controllo e monitoraggio
- Art. 9 - Tempi di attuazione
- Art. 10.1 Principali informazioni oggetto di pubblicazioni
- 10.2 Principali informazioni oggetto di pubblicazione. Semplificazione per i piccoli comuni
- Art. 11 - Posta elettronica certificata (PEC)
- Art. 12 - Responsabile del procedimento
- Art. 13 - Conservazione ed aggiornamento dei dati
- Art. 14 - Titolare del potere in materia di accesso civico e potere sostitutivo
- Art. 15 - Registro unico per gli accessi

ALLEGATI

- 1. Indice generale dei processi
- 2. Indice generale aree di rischio, legenda
- 2._0 Mappatura dei Processi
- 2._1 Analisi dei rischi
- 2.a) check list dalla n. 1 alla n. 23
- 2.b) Registro delle misure di trattamento del rischio
- 3. Modello per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
- 4. Modello dichiarazione annuale insussistenza cause di incompatibilità
- 5. Modello dichiarazione l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione con ex dipendente (Clausola Panouflage)
- 6. Istanza intervento sostitutivo
- 7. Monitoraggio: allegato sub1 e sub2
- 8. Tabella degli obblighi di pubblicazione

PARTE I

INTRODUZIONE GENERALE

Premessa

Il Piano Nazionale Anticorruzione

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.

Tale legge è stata successivamente modificata con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Le principali modifiche introdotte da tale legge sono così sintetizzabili:

1. trasferimento all’Autorità Nazionale Anticorruzione della competenza ad approvare il Piano Nazionale Anticorruzione che, a tal fine, opera quale Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
2. qualificazione espressa del suddetto Piano Nazionale Anticorruzione quale atto di indirizzo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione;
3. viene dettagliato meglio il contenuto tipico del suddetto Piano Nazionale Anticorruzione stabilendo che è ora lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a dover individuare, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e a dover contenere, altresì, l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione;
4. viene previsto il necessario collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e i documenti di programmazione strategico – gestionali degli enti. Quindi, per i Comuni, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza devono diventare contenuto del Documento Unico di Programmazione e del Piano Integrato della Performance e Piano Risorse e Obiettivi;
5. viene definito, in relazione al suddetto collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e ciclo della Performance, uno specifico ambito di azione dell’Organismo Indipendente di Valutazione il quale deve ora verificare, anche ai fini della validazione della relazione annuale sulla performance, la coerenza tra obiettivi di performance e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Detto Organismo, inoltre, in sede di misurazione e valutazione delle performance deve tener conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
6. Quanto detto al punto precedente si collega al fatto che gli obiettivi di trasparenza rientrano nel novero degli obiettivi che devono essere perseguiti dagli incaricati di funzioni dirigenziali ed il mancato perseguimento dei primi diventa elemento specifico di valutazione della prestazione dirigenziale. Questa considerazione trova

rispondenza nel D. 97/2016 nella parte in cui (art. 13) ha novellato l'articolo 14 del D. 33/2013, con la previsione secondo cui *“Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico”*. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.”,

7. viene individuato l'ulteriore figura di Responsabile della Trasparenza stabilendo che la stessa sia unificata con quella del Responsabile della Corruzione. Ora quindi è introdotta l'unica figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
8. è rafforzato il ruolo di tale Responsabile prevedendo che siano disposte eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare allo stesso funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Si assicura maggiore tutela a tale figura stabilendo che eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, allo svolgimento della sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo del Comune e intervenire direttamente nelle forme di cui al comma 3, articolo 13, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Inoltre, va rammentato che l'articolo 1, comma 82, ha modificato la disciplina in materia di revoca del segretario, che svolge le funzioni di responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, prevedendo che *“Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.”*;
9. è prevista la redazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una specifica relazione recante i risultati dell'attività svolta da trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione e da pubblicare sul sito istituzionale.
10. si rafforza l'apparato sanzionatorio per assicurare l'effettiva attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione prevedendo che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione in esso contenute costituisca illecito disciplinare;
11. sono previste misure di semplificazione per i piccoli comuni con la previsione della possibilità, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;
12. definitiva eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità in coerenza all'ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. n. 33/2013 all'interno del PTPC e della previsione dell'unica figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

In materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza interviene invece il D.Lgs. 33/2013, anche questo modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Tra le modifiche più importanti apportate al D.Lgs. n. 33/2013 si registra la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT).

Altra rilevante modifica è contenuta nel novellato art. 3, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013 che dispone che *“L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali”*.

Entrambe le modifiche sono volte a prevedere una disciplina di favore in materia di anticorruzione e trasparenza riservata ai piccoli comuni che decidono di operare, a tali fini, in forma associata.

1.1 L'aggiornamento del PNA (determinazione ANAC n. 12/2015)

In relazione agli obblighi di aggiornamento del PTPCT l'art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che: *«l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione»*. In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l'organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. In sede di predisposizione annuale del Piano, ovviamente, occorrerà aggiornare le previsioni contenute nel precedente, sia al fine di migliorarne in maniera sostanziale il contenuto e l'efficacia, sia al fine di allinearli agli aggiornamenti al PNA 2013.

L'ANAC, a proposito degli aggiornamenti annuali, stabilisce che, di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione; deve individuare le priorità di trattamento.

Per ciò che concerne le modalità di aggiornamento la medesima Autorità stabilisce che *“ferma restando le competenze del R.P.C. e dell'organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l'obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. Precedente.”*

A tal proposito, si sottolinea che il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

L'analisi a campione, compiuta sui PTPC adottati sulla scorta del PNA 2013 ha consentito all'Autorità nazionale anticorruzione di affermare che le variabili per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, *“evitando che queste si trasformino in un mero adempimento”*, sono:

- a) la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni;
- b) l'investimento nella formazione;
- c) l'accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del PTPC.

Secondo l'Autorità la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause strutturali che concernono, *“da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle*

amministrazioni e, dall'altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni?

L'analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:

- analisi del contesto assente, insufficiente o inadeguata;
- mappatura dei processi di bassa qualità;
- valutazione del rischio caratterizzata da "ampi margini di miglioramento";
- trattamento del rischio insufficiente;
- coordinamento tra PTPC e piano della performance assente;
- inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;
- monitoraggio insufficiente.

L'insoddisfacente attuazione della legge 190/2012 con l'adozione, differenziata in rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, di efficaci misure di prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause. Le più importanti, secondo l'ANAC, sono:

1. le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e complessità della normativa;
2. le difficoltà organizzative delle amministrazioni dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito la capacità d'organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge 190/2012 ha previsto;
3. un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le responsabilità del responsabile anticorruzione in caso di mancata adozione (responsabilità estesa anche alla giunta dopo l'introduzione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 5, del DL 90/2014);
4. l'isolamento del responsabile anticorruzione nella formazione del PTPC ed il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a "ratificare" l'operato del responsabile.

Proprio per ovviare alle criticità emerse, con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA 2013, l'Autorità ha fissato alcuni elementi la cui presenza, nei PTPC predisposti dalle PA, si manifesta come imprescindibile:

- 1) l'analisi del contesto esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne;
- 2) L'analisi del contesto interno basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi;
- 3) La mappatura dei processi: il modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.

Dal punto di vista dei rischi specifici il Piano, inoltre, dedicava una sezione speciale alle procedure di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, individuando alcune possibili misure di trattamento del rischio.

1.2 Nuovo Aggiornamento. Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (deliberazione ANAC n. 831/2016)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato in via definitiva per la prima volta il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Una delle significative novità poste dal nuovo Piano Nazionale è stato l'inserimento di uno specifico paragrafo della sezione speciale ai Piccoli Comuni al fine di fronteggiare le

criticità rilevate nell'adempimento degli obblighi in materia di corruzione e trasparenza da parte dei piccoli Comuni, con esiguità di personale e mezzi.

Dal punto di vista dei contenuti, un elemento assai significativo è che il contenuto del Piano per la prevenzione della corruzione sia a tutti gli effetti integrato con il Piano della Trasparenza. Inoltre, viene aggiunta al Piano 2016 una nuova sezione speciale, connotata da un livello di dettaglio di grande rilevanza, dedicata al tema del governo del territorio, attenzionato come area di rischio, visto l'elevato livello di discrezionalità ed incidenza economica che possono avere le scelte di piano.

1.3 Piano Nazionale anticorruzione 2017

Con deliberazione n. 1208 del 22/09/2017 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento al PNA, per il triennio 2018-2020.

Qui di seguito le principali criticità e aree di miglioramento messe in evidenza nel predetto Piano Nazionale.

L'Autorità, tra le altre cose, ha sottolineato, nella parte generale, negli esiti della valutazione generale dei Piani 2017-2019, una carente o inadeguata descrizione della procedura di approvazione, sottolineando in particolare, per gli enti territoriali, la necessità che si dia evidenza del "doppio passaggio", al fine di coinvolgere il più possibile gli organi di indirizzo politico nella stesura del PTPCT. Nel processo di approvazione è, altresì, necessario prevedere modalità di coinvolgimento degli stakeholders.

Una seconda considerazione riguarda la necessaria individuazione di un sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di corruzione.

Inoltre, si pone l'accento sul fatto che il Piano Anticorruzione deve essere necessariamente collegato al sistema di Pianificazione della Performance.

Con particolare riguardo alla mappatura dei processi, invece, l'ANAC ha sottolineato come la stessa sia presente nella maggior parte dei casi, ma non del tutto adeguata. A tal proposito, l'Autorità sottolinea che molte amministrazioni hanno interpretato la suddetta fase di analisi del rischio come una mera elencazione dei processi, anziché secondo le specifiche di cui si fa riferimento al PNA 2015, di cui si è detto sopra. In particolare, secondo la medesima Autorità, accorrebbe corredare la mappatura dei processi con una descrizione puntuale delle fasi e delle attività dei responsabili, così da determinare una più analitica identificazione ed analisi del rischio.

Relativamente alla successiva fase di trattamento del rischio, la principale criticità riguarda le misure specifiche che, dove presenti, spesso sono solo elencate e non correlate all'indicazione dei responsabili dell'attuazione, ad indicatori di monitoraggio e risultati attesi.

1.4 Piano Nazionale anticorruzione 2018

Il 21 novembre 2018 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Deliberazione n. 1074 l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

L'Autorità, in continuità con il PNA 2015 e con i successivi aggiornamenti, ha scelto di svolgere approfondimenti su alcuni settori di attività e di tipologie di amministrazioni al fine di esaminare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei PTPC alle amministrazioni coinvolte.

In particolare l'Autorità ha valutato opportuno, anche in esito alla vigilanza svolta e sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni, dedicare specifiche sezioni ai temi connessi alla gestione dei fondi strutturali, alla gestione dei rifiuti e alle Agenzie fiscali, tenuto conto della complessità e della delicatezza che caratterizzano tali ambiti di competenze.

Pertanto l'aggiornamento PNA 2018 non incide in modo sostanziale sulle modalità di elaborazione dei piani degli enti locali, in quanto le modalità di valutazione del rischio di fenomeni corruttivi rimangono ferme all'impostazione elaborata nel PNA come integrato dall'aggiornamento del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (deliberazione ANAC n. 831/2016).

L'Autorità, comunque, in sede di aggiornamento e in linea con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 ha richiamato l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ogni anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio.

Fermo restando quanto sopra, ha previsto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, la possibilità di provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In tali casi ha previsto l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di un provvedimento di conferma del PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.

1. 5 Piano Nazionale anticorruzione 2019

Con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che fornisce alle pubbliche amministrazioni gli indirizzi per l'aggiornamento dei PTPCT 2020/2022.

L'impostazione del Piano conferma l'impianto degli anni precedenti, per ciò che concerne i principi generali ed orienta tutti gli sforzi sulle indicazioni metodologiche relative al risk management.

Per l'anno 2020, l'allegato 1 del PNA 2019 impone di effettuare, infatti, l'analisi del rischi, utilizzando come unica metodologia quella contenuta all'interno dell'allegato stesso e che sostituisce tutte le precedenti indicazioni metodologiche, pertanto l'attenzione di è concentrata sulla fase della valutazione e del trattamento del rischio.

Il PNA 2019, nel ribadire la strategicità della mappatura dei processi, sia per ciò che concerne la descrizione efficace del contesto interno che per quanto concerne l'implementazione metodologica della gestione del rischio, fa riferimento al fatto che, in relazione alle dimensioni dell'ente, il livello minimo di analisi del rischio può essere il processo e che la mappatura va vista in maniera dinamica e di costruzione progressiva, così da approfondire nel corso degli aggiornamenti, anche gli aspetti di verifica di sostenibilità delle misure e di riprogrammazione di nuove misure, qualora ve ne sia la necessità

PARTE II **LA GESTIONE DEL RISCHIO**

Articolo 1

Definizione di corruzione

1. Per <corruzione>, volendo comprendere e oltrepassare la connotazione del termine sul piano esclusivamente penalistico, si intende fare riferimento a tutte quelle fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui si manifesta, nell'esercizio del pubblico potere *"l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"*, ovvero a tutte quelle situazioni in cui si evidenzia *"un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo"*.

Articolo 2

Soggetti del sistema nazionale di prevenzione della corruzione – compiti

1. Principale soggetto attore del sistema nazionale di prevenzione della corruzione è L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La predetta Autorità, così come previsto dal novellato comma 2, lett. b), art. 1 della legge 190/2012, adotta il Piano Nazionale Anticorruzione. Svolge, inoltre, funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in particolare *"l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati"*;

2. Organi ausiliari del sistema nazionale di prevenzione della corruzione sono:

- La *Corte di Conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- Il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- La *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- I *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- La *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione* (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- Le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;

- Gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012);

Articolo 3

3.1 Soggetti del sistema locale di prevenzione della corruzione – compiti

1. Ciascuna amministrazione pubblica ha l'obbligo di individuare al proprio interno **un Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza**. La nomina del responsabile è di competenza dell'organo di indirizzo politico. Per gli enti locali è competente il Sindaco e lo stesso responsabile è individuato di norma nel segretario comunale. Il Comune di Pianezze, con decreto del Sindaco n. 3 del 16/11/2017, prot. 6254, ha nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Dott. Giuseppe Taibi.

2. Al fine di rafforzare l'autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione, nelle ipotesi in cui questo coincide con il Segretario Comunale, è previsto che "l'eventuale provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal Prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione". La disciplina è integrata dall'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 che ha esteso l'intervento dell'ANAC anche alle ipotesi in cui sia revocato un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT. Inoltre, sussiste anche un dovere di segnalazione all'ANAC di eventuali condotte discriminatorie poste in essere nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione. In caso di revoca dell'incarico a soggetto che sia RPCT, la revoca deve essere tempestivamente comunicata all'ANAC.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:

- a) proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- b) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTCPT;
- d) proporre le modifiche del PTPCT, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull'attività svolta.

4. I Responsabili di Servizio collaborano con il RPCT alla redazione delle misure del Piano e, in applicazione del presente Piano, monitorano l'esecuzione delle misure e riferiscono al RPCT circa l'eventuale mancata esecuzione delle stesse e la sostenibilità delle misure.

5. Tutti i dipendenti dell'ente sono tenuti ad attenersi alle misure previste del Piano.

6. Gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

3.2 Rapporto tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati

1. In attuazione di quanto previsto del punto 7.1 del PNA 2018 il RPCT, la figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati, (prevista dal Regolamento Europea n. 2016/679, in vigore dal 25 maggio 2018) qualora sia individuato in un soggetto interno dell'Ente non può coincidere con Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza, in quanto la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

2. Qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non attuabile la distinzione tra le due funzioni è possibile attribuire, con motivata e specifica determinazione, allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Articolo 4

Ambito di applicazione soggettivo

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, sono tenute all'adozione di PTPCT per il quale il PNA costituisce atto di indirizzo.

2. Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone un unico piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l'Autorità, in cui si ravvisi la necessità di una maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.

3. le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

4. Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.

5. Gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

6. Per gli enti e le società partecipate l'adozione di misure integrative di quelle del D. Lgs. 231/2001 è "promossa" dalle amministrazioni partecipanti. In materia di obblighi di pubblicazione, gli stessi enti pubblicano solo i dati relativamente alle attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione indicate nelle linee guida ANAC.

Articolo 5

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

1. L'organo di indirizzo politico è competente all'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC). In particolare, lo schema di PTPCT è proposto all'organo di indirizzo politico dal Responsabile anticorruzione, affinché l'approvazione dello stesso avvenga ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della Giunta comunale.

2. Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione deve contenere:

a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, denominate "*aree di rischio*";

- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA;
- d) le prescrizioni in materia di formazione in tema di anticorruzione;

Il Piano anticorruzione reca, altresì:

- a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca informazioni in merito:

- a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contiene anche il piano della trasparenza (PTPCT), come già indicato nella richiamata delibera dell'ANAC n. 831//2016 di approvazione del PNA 2016. Nella parte dedicata alla trasparenza, occorre dare specifica evidenza delle misure organizzative approntate, al fine di dare effettività agli obblighi di trasparenza.

4. I responsabili di servizio e tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del piano, per quanto di loro competenza, informano periodicamente il responsabile per la prevenzione della corruzione dello stato di attuazione del piano, relazionando annualmente sulla sostenibilità delle misure adottate.

Articolo 6

Indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

1. L'Amministrazione Comunale di Pianezze, con delibera di Giunta n. 4 dell'8 febbraio 2021 ha individuato per il triennio 2021-2023 i seguenti indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza:

- a) conferma in linea generale il piano triennale 2020-2022, nel quale rimane strategico il monitoraggio infrannuale, che permette di leggere il piano in maniera dinamico-evolutivo;
- b) valutazione delle fasi di analisi del rischio, anche sulla base dell'esito del monitoraggio, e programmazione, se necessario, di nuove misure in maniera conseguente sui processi più rischiosi;

Articolo 7

Il processo di approvazione del PTPC

1. In data 30 novembre 2020 è stato pubblicato nel sito istituzionale del comune (Albo on line e nella sezione news) un avviso volto a raccogliere eventuali proposte da parte degli stakeholders e nei termini previsti nell'avviso (30 dicembre 2020) non sono pervenute osservazioni.

2. Il presente Piano è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 15 del 29 marzo 2021, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

3. Hanno collaborato alla stesura e all'aggiornamento dello stesso le posizioni organizzative – responsabili di servizio assegnate all'ente.

Articolo 8

Analisi del contesto e mappature dei processi

8.1 Analisi del Contesto

1. La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto. Tale momento costituisce il passaggio necessario per ottenere le informazioni strumentali a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in ragione alle caratteristiche organizzative interne. L'analisi del contesto consta di due fasi, ossia l'analisi del contesto esterno e l'analisi del contesto interno, che nel caso del Comune di Pianezze sono descritte come segue:

1.1 Analisi del Contesto esterno

A) Caratteristiche del territorio

Situato in bella posizione sulla fascia pedemontana dell'Altopiano di Asiago, fra l'Astico e il Brenta, il territorio del Comune di Pianezze si estende parte in collina e parte in pianura. La superficie complessiva del Comune è di 5,0 chilometri quadrati e l'altitudine massima è di 184 M. s.l.m.

Il territorio collinare è formato da terreni - derivati dalla degradazione di rocce basaltiche, originate dalla solidificazione di lave vulcaniche profonde, ricche di minerali di ferro, magnesio e di polvere di silice - molto fertili e particolarmente adatti alla coltivazione degli alberi da frutta. Il terreno pianeggiante invece, anch'esso molto fertile, è stato formato da depositi alluvionali e fluvio-glaciali, che presentano un'alternanza di ghiaie e sabbie molto permeabili con limi e argille impermeabili.

Il territorio collinare è soggetto al rischio di smottamento durante i forti temporali, mentre la parte in pianura è soggetta al rischio di allagamenti. Sono attive alcune frane che mettono a rischio il collegamento stradale con le borgate situate nella parte alta dei territori e che richiedono consistenti investimenti. Il territorio è attraversato dalla ex S.S. (ora provinciale) 248 Schiavonesca - Marosticana che collega Vicenza con Nervesa della Battaglia, dalla S.P. 121 (Vecchia Gasparona) e, da alcuni anni, è interessato pesantemente dai lavori di realizzazione della "Pedemontana", con un notevole impatto su tutta la viabilità locale.

Classificazione sismica

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Pianezze, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003.

Zona sismica 3	Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.
-------------------	---

Classificazione climatica

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Pianezze, assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.

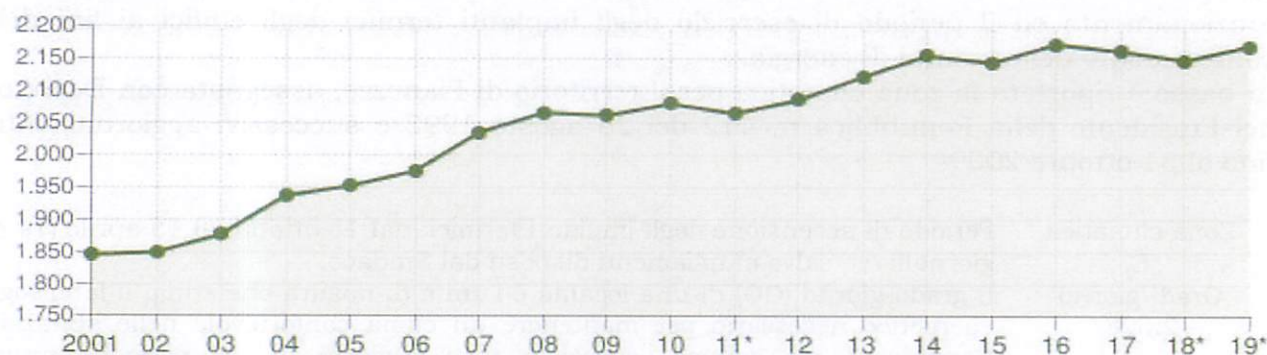
Zona climatica E	Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
Gradi-giorno 2.528	Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni. Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C. Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso l'impianto termico.

B) Caratteristiche della popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento	n. 2.060
Popolazione residente al 31 dicembre 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n. 2.171
➤ nati nell'anno 2020 n. 19 ➤ deceduti nell'anno 2020 n. 30 ➤ saldo naturale 2020 n. -11 ➤ Immigrati nell'anno 2020 n. 65 ➤ Emigrati nell'anno 2020 n. 55 ➤ Saldo migratorio n. +10	
Popolazione al 31 dicembre 2020	n. 2.171
di cui	
➤ Maschi n. 1063 ➤ Femmine n. 1108 ➤ Nuclei familiari n. 870 ➤ Comunità convivenze n. 1	
di cui:	
➤ In età prescolare (0/3 anni) n. 70 ➤ In età scuola (4/17 anni) n. 318 ➤ In forza lavoro (18/64 anni) n. 1275 ➤ In età 65 - 74 anni n. 252 ➤ In età 75 - 84 anni n. 201 ➤ Oltre 85 anni n. 55	

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Periodo 2001 - 2019

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Pianezze dal 2001 al 2019.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI PIANEZZE (VI) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

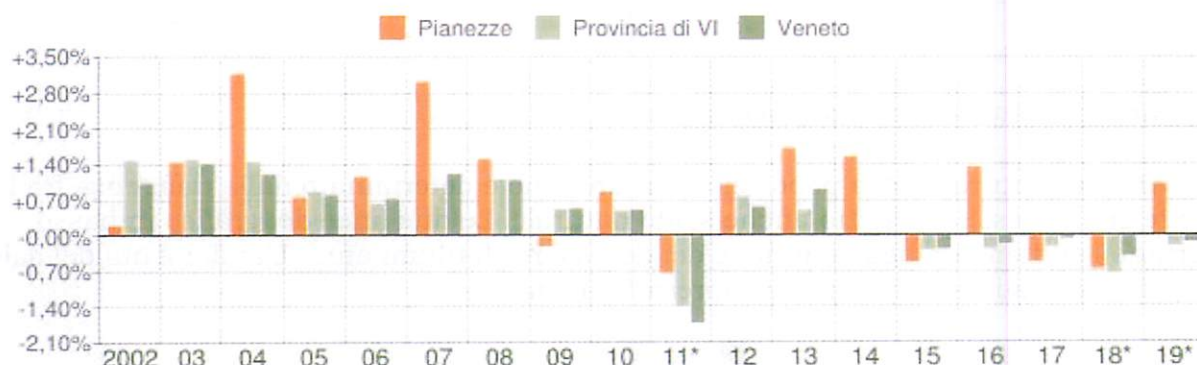
(*) post-censimento

La popolazione residente a Pianezze al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **2.060** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **2.088**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita e popolazione anagrafica* pari a **28** unità (-1,34%).

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Pianezze espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Vicenza e della regione Veneto.



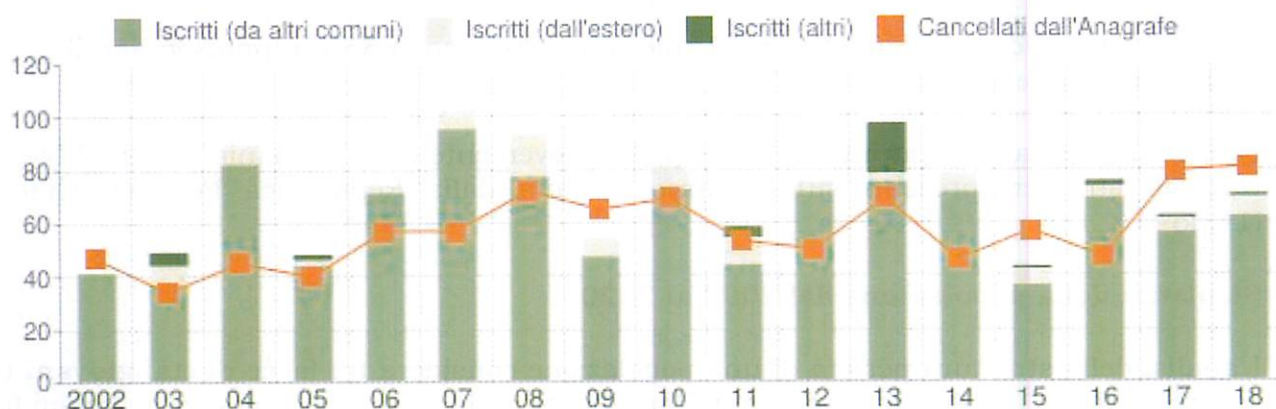
Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI PIANEZZE (VI) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Pianezze negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

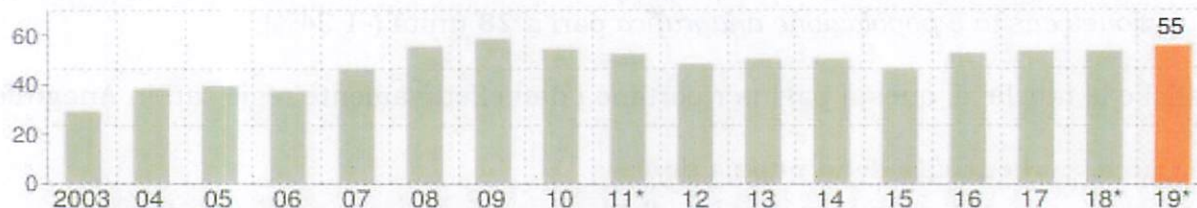
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI PIANEZZE (VI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Popolazione straniera residente a **Pianezze** al 31° dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



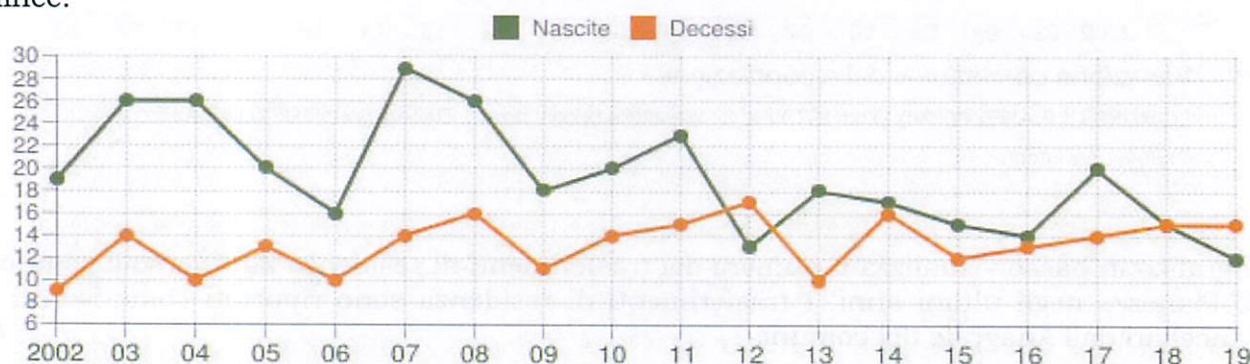
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

COMUNE DI PIANEZZE (VI) - Dati ISTAT 31 dicembre 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI PIANEZZE (VI) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Pianezze al 31° dicembre 2019 sono **55** e rappresentano il 2,5% della popolazione residente.

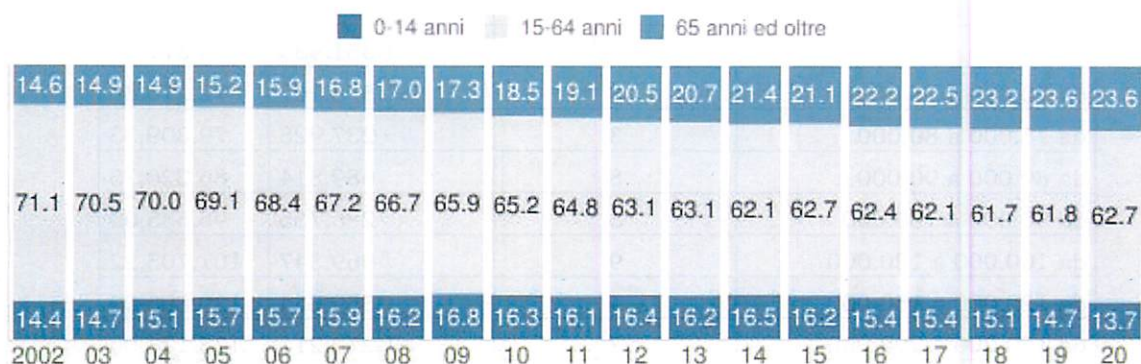
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 34,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Popolare Cinese (14,05%).

Struttura della popolazione dal 2002 al 2020

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Triennio 2021 - 2023
- Pag. 19 -

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI PIANEZZE (VI) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

B) Condizione economica

Di seguito si riporta una tabella relativa alle classi di reddito complessivo relativi all'anno 2018 secondo quanto riportato nel M.E.F:

Classi di reddito complessivo in euro	Reddito complessivo		
	Numero contribuenti	Ammontare	Media
minore di -1.000	1	-6.106	-6.106,00
da -1.000 a 0			
zero			
da 0 a 1.000	65	30.993	476,82
da 1.000 a 1.500	14	16.356	1.168,29
da 1.500 a 2.000	12	21.078	1.756,50
da 2.000 a 2.500	13	28.913	2.224,08
da 2.500 a 3.000	12	33.122	2.760,17
da 3.000 a 3.500	11	35.818	3.256,18
da 3.500 a 4.000	12	45.457	3.788,08
da 4.000 a 5.000	15	68.048	4.536,53
da 5.000 a 6.000	22	119.484	5.431,09
da 6.000 a 7.500	90	607.920	6.754,67
da 7.500 a 10.000	94	832.194	8.853,13
da 10.000 a 12.000	64	707.900	11.060,94
da 12.000 a 15.000	136	1.852.352	13.620,24
da 15.000 a 20.000	241	4.197.621	17.417,51
da 20.000 a 26.000	319	7.262.058	22.765,07
da 26.000 a 28.000	77	2.077.287	26.977,75
da 28.000 a 29.000	30	856.902	28.563,40
da 29.000 a 35.000	142	4.491.040	31.627,04
da 35.000 a 40.000	52	1.954.812	37.592,54

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Triennio 2021 - 2023

- Pag. 20 -

da 40.000 a 50.000	56	2.435.391	43.489,13
da 50.000 a 55.000	20	1.055.270	52.763,50
da 55.000 a 60.000	9	519.771	57.752,33
da 60.000 a 70.000	21	1.351.933	64.377,76
da 70.000 a 75.000	8	578.167	72.270,88
da 75.000 a 80.000	3	237.928	79.309,33
da 80.000 a 90.000	8	689.814	86.226,75
da 90.000 a 100.000	3	286.755	95.585,00
da 100.000 a 120.000	9	969.347	107.705,22
da 120.000 a 150.000	4	559.584	139.896,00
da 150.000 a 200.000	7	1.212.211	173.173,00
da 200.000 a 300.000	1	202.781	202.781,00
oltre 300.000	2	625.763	312.881,50
Totale	1.573	35.957.964	22.859,48

Descrizione	n. contribuenti Frequenza	Ammontare
Redditi da fabbricati	776	1.000.371
Reddito da lavoro dipendente o assimilati	878	19.784.204
Reddito da pensione	575	9.601.051
Reddito da lavoro autonomo	24	1.429.254
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria	4	143.241
Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata	52	1.243.183
Reddito da partecipazione	82	1.876.506

Economia insediata

➤ **Settore Agricoltura**
(dati censimento 2010)

Aziende	Sup.totale	SUA	Sup. media	Zona altimetrica
75	234,44	202,89	3,13	C

➤ **Settore Industria - Artigianato e commercio**
(dati censimento 2011)

Unità locali	addetti
178	1153

L'economia non ha abbandonato né l'agricoltura, diretta soprattutto alla coltivazione di cereali, frumento, foraggi, ortaggi, ulivi, alberi da frutta e viti da vino, né l'allevamento, indirizzato in particolar modo a bovini e avicoli. Il tessuto industriale, abbastanza variegato, poggia fundamentalmente sul settore metallurgico e su quello meccanico, con stabilimenti che assorbono una discreta percentuale di manodopera. Non mancano l'industria cartaria, quella chimica, quella dedita alla lavorazione del legno e del vetro,

alla fabbricazione di articoli in plastica o di macchine per l'agricoltura e silvicoltura. Il terziario si compone di una modesta rete commerciale che, comunque, soddisfa le esigenze primarie della popolazione.

Per quanto riguarda le strutture ricettive sono presenti tre ristoranti/pizzerie un agriturismo e 3 B&B . Quelle sanitarie offrono il solo servizio farmaceutico.

La coltivazione più caratteristica presente nel territorio è quella della ciliegia. La tradizione fa risalire l'origine della cerasicoltura delle colline marosticane al 1454, anno in cui i primi ciliegi vi sarebbero stati piantati su ordine del governatore della "Terra e Castello di Marostica" e la coltivazione si sviluppò in particolare negli anni 60 del secolo scorso. "La Ciliegia di Marostica" è un prodotto ortofrutticolo italiano a Indicazione geografica protetta (IGP). È stata la prima ciliegia in Italia ad aver ottenuto nel 2002 il marchio di riconoscimento europeo ad Indicazione Geografica Protetta, che identifica le caratteristiche peculiari di un prodotto la cui produzione avviene esclusivamente in una determinata area geografica.

C) Ordine e sicurezza pubblica

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018, disponibile alla pagina web:

<http://documenti.camera.it/dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003v01/00000039.pdf> (pag. 627) per la provincia di Vicenza, risulta quanto segue:

“Il territorio vicentino non evidenzia importanti fenomeni delittuosi ascrivibili a contesti di criminalità organizzata nonostante costituisca un importante polo economico per la tradizionale imprenditoria nel settore orafa ed in quello della concia delle pelli. Nella zona, si sono verificate attività illecite poste in essere da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata calabrese e siciliana. Nella provincia vicentina non si evidenziano presenze stabili di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Tuttavia, nel tempo, è stata documentata, la capacità di infiltrazione nel territorio di soggetti vicini alla Camorra e alla 'Ndrangheta. Infatti alcune attività investigative hanno comprovato la presenza di qualificate proiezioni 'ndranghetiste. In particolare si segnalano, attivi nel territorio vicentino, soggetti legati alla cosca “Grande Aracri” di Cutro (KR) ed alle famiglie “Mannolo”, “Trapasso” e “Zoffreo” operanti nella zona di San Leonardo di Cutro (KR) con ramificazioni operative in Puglia, Lombardia e Veneto (in particolare nelle provincie di Padova e Vicenza). A conferma di quanto detto, si evidenzia l'operazione “Malapianta”, conclusa nel mese di maggio 2019. Per quanto riguarda il reato di traffico di sostanze stupefacenti, recenti attività investigative effettuate nel territorio, hanno evidenziato che la provincia vicentina risulta essere una zona allettante per le organizzazioni criminali di origine straniera, prevalentemente per soggetti di nazionalità albanese, romena e nigeriana, anche in collaborazione con soggetti locali nonché con ramificazioni criminali in territorio europeo. In riferimento all'attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, nella provincia di Vicenza sono state eseguite 225 operazioni antidroga e sequestrato narcotico per un totale complessivo di kg. 158,57. Sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 225 persone⁸. Tra le manifestazioni criminose diffuse, che destano allarme nella provincia, vi sono i reati predatori. Tra le principali fattispecie criminose si rileva la commissione di rapine e furti in abitazione effettuate, oltre che da singoli soggetti, anche da minute organizzazioni criminali, composte prevalentemente da soggetti di etnia romena, albanese, brasiliana, cinese ed italiana. Sulla base dei riscontri investigativi effettuati sul territorio della provincia, si può affermare che l'etnia cinese risulta ormai radicata nel territorio. Nello specifico soggetti criminali cinesi si sono resi responsabili del reato di sfruttamento di “lavoro nero” di propri connazionali, sovente non in regola con il permesso di soggiorno, nonché dell'introduzione nel territorio e commercializzazione di merce contraffatta ovvero non conforme agli standard di sicurezza previsti dalle normative nazionale ed europea.

In passato, la provincia è stata interessata anche dal traffico illecito di rifiuti, organizzato da soggetti campani.”

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non risultano essersi verificati nel territorio comunale eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata né fenomeni corruttivi.

8.1.2 Analisi del Contesto interno

La struttura organizzativa dell'Ente e l'organigramma sono stati modificati da ultimo con deliberazione di G.C. n. 72 del 29 dicembre 2020 in sede di revisione del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” resi necessari a seguito dello scioglimento dell'Unione Montana Marosticense (31 dicembre 2020), che ha comportato il rientro in servizio presso questo Ente di un Agente di Polizia locale, cat. C1.

A seguito delle sopracitate modifiche, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, gli uffici e i servizi sono ripartiti in due Aree funzionali: Aree Contabile/Amministrativa e Area Tecnico/Tributi/Vigilanza.

Al vertice di ogni area è posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa nominato con decreto sindacale. In caso di assenza del responsabile di categoria D le funzioni sono svolte dal Segretario comunale.

Attualmente la dotazione effettiva prevede:

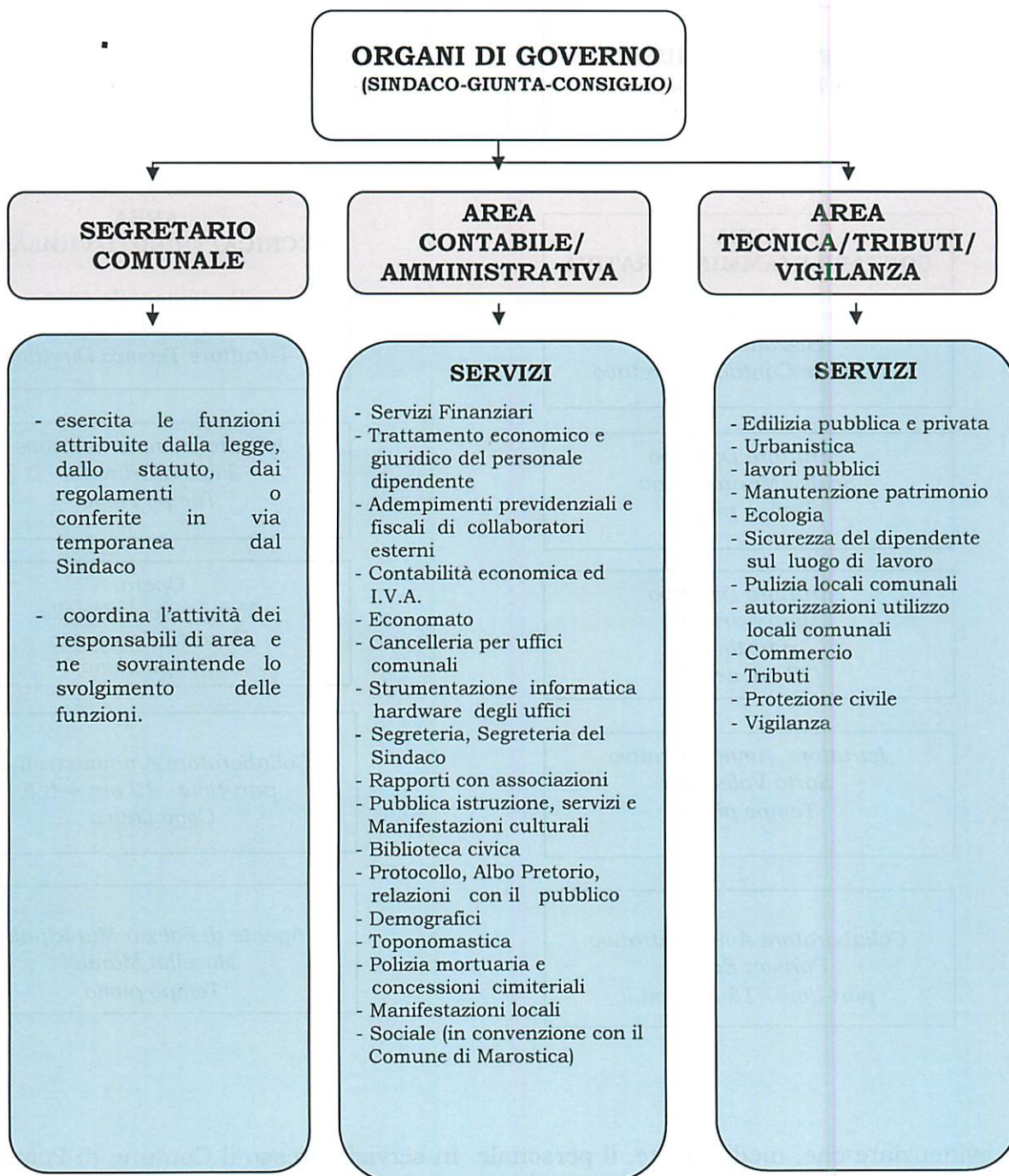
- un Segretario in convenzione con altri Ente;
- n. 10 dipendenti, dei quali n. 2 sono titolari di posizione organizzativa

In attuazione alle disposizioni previste dalle sopracitate deliberazioni, sono stati nominati i seguenti Responsabili di Area:

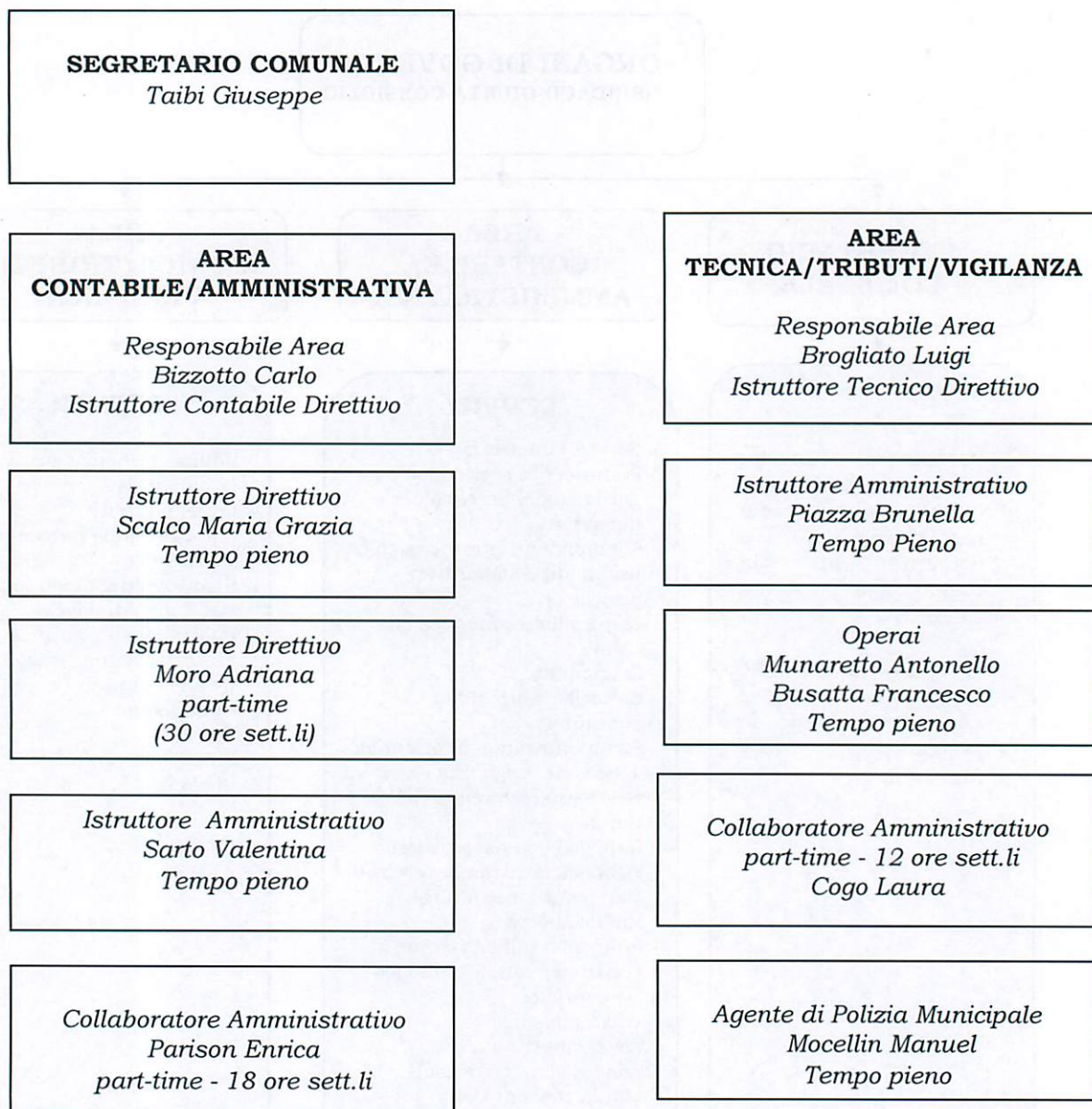
Id	Area	Soggetto responsabile	Atto di nomina
1	CONTABILE/AMMINISTRATIVA	Bizzotto dott. Carlo	Decreto del Sindaco n. 6 del 20.05.2019, confermato con decreto n. 8 del 21.05.2020
2	TECNICA/TRIBUTI/VIGILANZA	Brogliato geom. Luigi	Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019, confermato con decreto n. 9 del 21.05.2020

Si riporta di seguito l'attuale struttura organizzativa e l'organigramma dell'Ente come approvati dai sopracitati atti.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE



ORGANIGRAMMA



Da evidenziare che, mediamente, il personale in servizio presso il Comune di Pianezze è di buon livello, consapevole del ruolo pubblico che ricopre e delle relative responsabilità, anche morali, e con una buona cultura della legalità.

8.2 Mappature dei processi

1. L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'amministrazione (ANAC determinazione n. 12 del 2015, pagina 18). La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente ed ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

2. Nella Tabella 1 (Indice generale dei Processi), (ALLEGATO 1) al Piano sono sinteticamente riportati i processi e sotto-processi oggetto di "mappatura" da parte dell'Ente. Per ogni processo è individuata l'area di rischio in cui lo stesso processo è inserito, laddove per area di rischio si intende un'aggregazione omogenea di attività. Le attività sono poi inserite all'interno dei processi di cui le stesse costituiscono un sottoinsieme. Il RPCT, di concerto con i Responsabili di Settore, ha individuato alcuni processi sui quali dettagliare la mappatura. Progressivamente, nelle altre annualità del triennio, si procederà secondo tempistiche che saranno stabilite all'interno del Piano della Performance, a revisionare la mappatura dei processi, a partire da quelli per i quali il rischio di corruzione è ritenuto più elevato.

3. La mappatura dei principali processi operativi del Comune di Pianezze è riportata nella Tabella allegata al Piano - (ALLEGATO 2_0).

4. La mappatura dei processi è il cuore pulsante del piano, perché da essa prende corpo l'autoanalisi che l'ente svolge sulla propria attività, verifica le modalità di funzionamento e di erogazione di beni e servizi. Quest'indagine è il presupposto, costruisce il tavolo di lavoro sul quale poi intervenire con le misure anticorruzione, che costituiscono gli attrezzi. La mappatura dei processi costituisce un metodo razionale di suddivisione delle attività e dei procedimenti che vengono così esplosi in input, fasi di attività ed output ed accorpati in macroprocessi o aree di rischio. L'individuazione delle fasi e dei procedimenti che intervengono nel flusso di processo ha anche l'effetto di evidenziare eventuali ridondanze o sovrapposizione piuttosto che il sostanziale isolamento che vive un processo.

La prima fase della mappatura consiste nell'identificazione cui segue la fase della descrizione.

Queste due operazioni costituiscono la base materiale su cui poggia poi la successiva fase di analisi e la classificazione del rischio.

Tutte le fasi di mappatura dei processi, analisi del rischio e individuazione delle misure sono state effettuate da un gruppo di lavoro, di cui fanno parte i Responsabili di Servizio, l'RPCT, ed uno o più dipendenti per ogni Area designati dal Responsabile di Servizio.

Articolo 9 **Identificazione delle Aree di Rischio**

1. L'allegato numero 2 del PNA 2013 identifica 4 Aree di rischio comuni obbligatorie, che devono essere presenti, quindi nei Piani di tutte le PA. Sono i settori identificati dal PNA come Aree nelle quali il processo si caratterizza per un alto tasso di discrezionalità e per l'impatto economico ed organizzativo delle attività stesse sulla vita dell'ente.

AREA 1: - acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREA 2: - affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

AREA 3: - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

AREA 4: - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

2. L'ente ha identificato e mappato, quali ulteriori aree di rischio, i seguenti processi:

AREA DI RISCHIO 5– Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA DI RISCHIO 6 – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO 7 – Incarichi e nomine

AREA DI RISCHIO 8 – Affari legali e contenzioso

AREA DI RISCHIO 9 – Governo del Territorio

AREA DI RISCHIO 10 – Servizi istituzionali

A ciascuna Area di rischio sono collegati i processi di cui all'articolo 8.

Si rammenta che alle Aree di rischio 2 e 9, rispettivamente relative all'area dei contratti pubblici e del Governo del Territorio, l'ANAC ha dedicato specifici approfondimenti negli aggiornamenti al Piano del 2015 e del 2016.

Area di rischio contratti pubblici

Con particolare riguardo all'Area di rischio dei contratti pubblici si ritiene fondamentale creare un flusso informativo volto a rendere trasparente il processo di approvvigionamento, al fine di rendere intellegibili i dati inerenti il fabbisogno stimato, le modalità di approvvigionamento, le categorie di beni e servizi standardizzati oggetto di acquisizione.

Questo, anche allo scopo di poter programmare in maniera più stringente e razionale le spese e le procedure. Proprio in un'ottica di razionalizzazione, la disponibilità dei dati e delle informazioni è volto a prevenire il rischio di duplicazione di procedure e/o l'eventuale frazionamento artificioso delle forniture.

In particolare, questo processo informativo dovrà evidenziare il ricorso a procedure di approvvigionamento non concorrenziali, specie nell'area degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €. Il piano nell'ambito di questi affidamenti prevede, comunque, misure di regolamentazione, che saranno collegate alla pianificazione della performance, con l'individuazione di obiettivi specifici.

L'ANAC raccomanda, inoltre, di evidenziare le diverse fasi in cui si articola la procedura di approvvigionamento, distinguendo le fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica ed aggiudicazione, esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto. A ciascuna di queste fasi sono collegati o collegabili rischi specifici e alcune misure proposte.

Area di rischio Governo del Territorio

Il PNA 2016 ha dedicato particolare attenzione al governo del territorio al cui ambito si ascrivono importanti attività istituzionali del Comune, quali l'urbanistica e l'edilizia, ravvisando in tali attività un elevato rischio di corruzione per una serie di cause dettagliatamente analizzate nel piano medesimo.

Il governo del territorio rappresenta un'area ad elevato rischio di corruzione, per gli interessi particolaristici. Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni);

Il modello della pianificazione disciplinato dalla legge urbanistica statale n. 1150/1942 prevede il piano regolatore generale (p.r.g.), che presenta, oltre ad un contenuto direttivo e programmatico, prescrizioni vincolanti per i privati, con effetti conformativi della proprietà. Esso può essere ricondotto ai piani comunali generali, ovvero a quegli strumenti di pianificazione urbanistica che hanno ad oggetto l'intero territorio comunale. Nella Regione Veneto opera, invece, un diverso modello di pianificazione, urbanistica e territoriale, definito dalla legge regionale 23/04/2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio". Questo nuovo modello di pianificazione ha previsto, nella Regione Veneto, il superamento del vecchio Piano Regolatore Generale (P.R.G.), previsto dalla suddetta legge urbanistica statale, con il piano di assetto del territorio comunale (PAT) e il piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale. E', poi, prevista una pianificazione comunale attuativa che si esplica tramite piani urbanistici attuativi (PUA). Tale legge regionale prevede anche la possibilità che la pianificazione urbanistica e territoriale possa svolgersi a livello intercomunale tramite il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

Fondamentale importanza ha, nella legislazione regionale veneto, la previsione dei seguenti strumenti, da attuarsi obbligatoriamente prima all'avvio del processo di elaborazione del piano di assetto del territorio, considerato che gli stessi sono senz'altro idonei a svolgere anche un'importante funzione di misure di prevenzione della corruzione:

- 1) il documento preliminare che il Comune deve approvare prima dell'adozione del piano di assetto del territorio;
- 2) la previsione del metodo della concertazione e partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- 3) entrambi questi due strumenti svolgono, infatti, una funzione di misure di prevenzione della corruzione rispetto alla fase di redazione del piano di assetto del territorio: il

documento preparatorio obbligando l'organo di indirizzo politico ad individuare, anteriormente all'avvio del processo di pianificazione, gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano; il metodo della concertazione e della partecipazione consentendo, sempre anteriormente all'avvio del processo di pianificazione, l'ampia diffusione del documento preliminare tra la popolazione locale, così permettendo, sin dalla fase di redazione del piano, la partecipazione dei cittadini, delle associazioni economiche e sociali locali alla formazione del piano e la svolgimento da parte delle stesse di un controllo sulla regolarità del processo idoneo anche ai fini di prevenzione della corruzione.

Pertanto, nella successiva individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, relativamente alla fase di redazione del piano di assetto del territorio, si indicheranno il documento preliminare e l'udienza pubblica, opportunamente integrati nei loro contenuti minimi già previsti dal legislatore regionale, al fine di renderli maggiormente idonee alla funzione di misure di prevenzione della corruzione.

Ulteriori strumenti di pianificazione previsti da tale legge regionale sono il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC). Il comune, nell'ambito dei procedimenti di formazione del piano di assetto territoriale (PAT) provvede alla valutazione ambientale strategica (VAS).

La suddetta Legge Regionale si contraddistingue, inoltre, per una grande portata innovativa, avendo previsto forme di partecipazione dei privati alla pianificazione urbanistica e territoriale del Comune.

Si tratta, in particolare, degli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all'art. 6 della suddetta legge regionale n. 11/2004.

Ai fini di individuare i rischi di corruzione e correlate adeguate misure di prevenzione, bisogna rilevare come, alla previsione di questi innovativi istituti, che comportano la partecipazione di privati, finalizzata al concorso di questi alla pianificazione comunale, corrisponde un elevato rischio di corruzione, stante l'ampia discrezionalità che contraddistingue il processo di formazione di questi accordi.

Articolo 10

Metodologia di valutazione del rischio

Valutazione del rischio

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

Identificazione

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”.

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono

stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”.

Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

Il livello di analisi scelto per identificare i rischi, è il processo. Quindi, a seguito dell’identificazione dei processi, il Responsabile anticorruzione, in collaborazione con i dipendenti e con i responsabili di servizio, ha proceduto ad identificare i rischi, anche avvalendosi dell’esperienza di questi in relazione ai singoli processi, ai rischi identificati nei PNA ed all’esperienza di altre amministrazioni analoghe.

Il livello di analisi prescelto è conforme alle indicazioni espresse dall’Anac nel PNA 2019, nella parte in cui l’Autorità ha stabilito che “tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti”.

L’ANAC ritiene che il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi, in una prima fase, possa essere rappresentato dal “processo”. In tal caso, i processi rappresentativi dell’attività dell’amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”.

Nell’ambito del Piano delle Performance, compatibilmente con le risorse e la programmazione dell’erogazione dei servizi e degli altri obiettivi strategici ed operativi dell’ente, si procederà a definire sulla base della classificazione dei rischi ad implementare la mappatura dei processi, inserendo la scansione in fasi ed identificando i rischi in relazione alle fasi stesse.

A seguito dell’identificazione e della mappatura dei processi (ALLEGATO 2_0), è stato quindi definito un allegato recante l’analisi dei rischi (ALLEGATO 2_1).

Analisi del rischio di corruzione

A seguito di quanto indicato dai Responsabili di Settore, ed avuto riguardo alle aree di rischio obbligatorie già individuate dal legislatore all’art. 1, comma 16 della L.190/2012, si è proceduto alla individuazione delle attività a più alto rischio nell’ente.

Sono stati identificati all’interno dell’ALLEGATO 2-1 in corrispondenza della colonna D “fonti del rischio” i cosiddetti fattori abilitanti.

Seguendo le indicazioni date dall’Anac sin dall’aggiornamento al PNA del 2015 e confermate nei box 9 e 12 dell’allegato 1 del PNA 2019, le seguenti cause, intese come ambiti di rischio, ossia fattori che favoriscono la possibilità che il rischio si trasformi in evento:

1. assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

A livello di stima del rischio, la scelta fatta è stata di utilizzare un metodo di classificazione del rischio associato al processo di carattere quali-quantitativo.

A tal proposito, sono stati individuati alcuni criteri di “pesatura” del rischio. I criteri vengono qui di seguito dettagliati:

- 1 “livello di interesse “esterno”;
 - 2 “discrezionalità del decisore interno alla PA”;
 - 3 “trasversalità del processo”;
 - 4 “trasparenza del processo decisionale”;
 - 5 “presenza ed effettiva attuazione delle misure anticorruzione”
 - 6 “manifestazione di eventi corruttivi in passato”;
- livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
 - grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. Il grado di discrezionalità dipende dalla circostanza che la disciplina regolatrice, interna ed esterna, permetta di predeterminare/vincolare il decisore in ordine all'an e al quantum della determinazione;
 - trasversalità del processo: il fatto che nel processo intervengano più attori, diminuisce la soglia di rischio che l'esercizio di discrezionalità si trasformi in un arbitrio;
 - trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio. La presenza di attori esterni “interessati” al processo può abbassare il rischio che le decisioni rimangano coperte dal silenzio;
 - presenza ed effettiva attuazione delle misure anticorruzione: il fatto che in passato le misure siano state inserite e che siano state effettivamente attuate si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.
 - manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”.

La rilevazione è stata svolta attraverso un processo di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo, sotto la supervisione del Segretario Comunale.

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Si riporta di seguito la tabella di pesatura dei rischi, che parte dall'individuazione delle fonti di rischio associate al processo, quali fattori abilitanti del rischio e l'adequatezza

della misura deve essere raffrontata proprio rispetto alla capacità di questa di neutralizzare l'attitudine del fattore abilitante a generare fenomeni di malaadministration

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

Il trattamento

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- a) la trasparenza, che come già precisato costituisce apposita sezione del presente piano;
- b) l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il modello di trattamento del rischio con particolare riguardo alle misure ulteriori prende a riferimento la seguente schematizzazione. Per ogni possibile rischio individuato e ponderato, in relazione ed in corrispondenza con le varie fasi e/o attività

dei processi mappati, si è proceduto ad individuare le cause del rischio. Infatti, ANAC nell'aggiornamento al PNA del 2015, fa riferimento alla circostanza che l'indicazione delle misure di rischio è estemporanea e non collegata alle effettive esigenze di neutralizzazione del rischio. Per evitare questo, si è proceduto ad accompagnare l'identificazione del rischio con la sua fonte/causa, così da individuare misure di trattamento del rischio effettivamente connesse alla causa del rischio. Ai fini del

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Triennio 2021 – 2023

- Pag. 32 -

trattamento del rischio si è ritenuto costituissero un'importante misura anticorruzione, quella di predisporre apposite check list (allegato) per il controllo degli atti, che i responsabili di servizio dovranno utilizzare ai fini della redazione degli atti afferenti il processo al quale gli stessi sono collegati e per il quale il piano indica come specifica misura quella di intensificare gli strumenti di controllo degli atti. Si considera a tal fine che la predisposizione delle predette check list possa contribuire a rendere continuativa l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, che i responsabili di servizio devono svolgere sotto la direzione del Segretario. A tal proposito, si precisa che le check list di autocontrollo dell'atto, potranno essere aggiornate in corso d'anno con atto del Segretario Comunale RPCT d'intesa con i responsabili di servizio, atto che deve essere tempestivamente comunicato a tutti i dipendenti.

A titolo esemplificativo si allega la seguente tabella dimostrativa in cui le diverse tipologie di rischio sono collegate a diverse tipologie di misure:

Cause di Rischio	↔	Misure
inadeguatezza dei controlli	↔	misure di controllo
assenza di trasparenza	↔	misure di trasparenza
carenza normativa	↔	misure di tipo normativo
bisogno di organizzazione	↔	misure di organizzazione
possibilità di conflitto di interessi	↔	verifica di assenza di conflitti di interessi

PARTE III
LE MISURE ANTICORRUZIONE TRASVERSALI

Articolo 11
Formazione in tema di anticorruzione

1. Si demandano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza i compiti di:
 - individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
 - individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.
 - definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.
2. La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc. A questi si aggiungono seminari di formazione *online*, in remoto.
3. Alla formazione sono dedicate non meno di due ore annue per ciascun dipendente.

Articolo 12
Codici di Comportamento

1. Con deliberazione n. 72 del 12 dicembre 2013 è stato approvato il Codice di comportamento dell'ente.
2. L'ente si impegna a predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.
3. Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
4. Sulle segnalazioni provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Articolo 13
Indicazione dei criteri di rotazione del personale

1. L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.
2. La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Infatti, non esistono, all'interno dell'ente, figure professionali perfettamente fungibili, pertanto, come previsto anche nell'allegato 2 del PNA 2019, si individuano le seguenti misure organizzative alternative di prevenzione e controllo che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione:

- prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore compartecipazione del personale e/o del Segretario comunale alla attività dell'ufficio
- favorire la trasparenza "interna" delle attività;
- attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, anche con l'individuazione e le nomine di responsabile dei procedimenti, evitando così l'isolamento di certe mansioni;

Articolo 14

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

1. Sistemáticamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria*).

Articolo 15

Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

1. L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

2. Lo svolgimento di attività lavorativa, deve essere autorizzato espressamente dal Responsabile di Servizio, per ciò che concerne i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, mentre, per ciò che concerne i Responsabili di Area, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario Comunale. (ALLEGATO 3)

RISCHI: Svolgimento di attività non consentite, che possono integrare ipotesi di conflitto di interessi; mancanza di conoscenza dell'obbligo.

MISURA: L'ente si impegna ad adottare una più completa disciplina regolamentare; anche al fine di sensibilizzare i dipendenti intenzionati a svolgere attività esterne sul contenuto dell'obbligo, si procederà a pubblicare sul sito web del Comune modulistica finalizzata a chiarire la necessità di munirsi di autorizzazione dell'ente di appartenenza.

Articolo 16

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

1. L'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

RISCHIO: Conflitto di interessi;

MISURA: L'ente inserirà apposita clausola sull'insussistenza delle cause di inconferibilità in tutti i decreti di nomina ed attribuzione degli incarichi dirigenziali ed equiparati; acquisisce, inoltre, annualmente le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità e verifica la veridicità delle dichiarazioni. (ALLEGATO 4)

Articolo 17

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage).

1. È fatto divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

2. Ai privati che abbiano agito in violazione del comma precedente è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

RISCHI: Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

MISURA: Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione (ALLEGATO 5), ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Articolo 18

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

1. Trova piena applicazione nell'ente l'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001, il quale pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

2. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

RISCHIO: Trasparenza delle procedure

MISURA: ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Articolo 19

La tutela del whistleblower

1. La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. La disciplina per la tutela del whistleblower è stata recentemente modificata dalla legge n. 179 del 30.11.2017 che ha interamente novellato l'art. 54 - bis del D.Lgs. n. 165/2001.

2. I soggetti tutelati sono, specificamente, tutti i "dipendenti pubblici" che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite, intendendosi per tali sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001), sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti. La nozione di dipendente pubblico deve essere intesa in senso ampio e ricomprende i dipendenti degli enti pubblici economici, i dipendenti degli enti privati sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'[articolo 2043 del codice civile](#), i lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. La segnalazione può essere inoltrata dal whistleblower al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'[articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

4. Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. Solo a scopo esemplificativo tra i comportamenti rilevanti vi sono tutte le azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.
- quando, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

5. Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro". Le situazioni segnalabili, che fanno scattare l'obbligo di tutela del dipendente segnalante, sono quelle in cui si verifica che, in base alle proprie conoscenze, il dipendente ritenga "altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito", così come definito al comma precedente.

6. Il dipendente whistleblower, in relazione ai fatti segnalati, deve essere tenuto esente da conseguenze disciplinari e non può essere demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinati dalla segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 54 bis comma 3, ed è sottratta al diritto di accesso. L'eventuale violazione del diritto di anonimato da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione ovvero l'adozione di procedure che non garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

7. La tutela, di cui ai commi precedenti, non trova applicazione nelle ipotesi in cui il comportamento del dipendente segnalante perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. La tutela viene meno, altresì, quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

RISCHIO: Discriminazione del dipendente, mobbing

MISURA: L'ente ha attivato il sistema digitale WhistleblowingPA (che in fase di sperimentazione) per la gestione delle segnalazioni di corruzione/illeciti nella Pubblica Amministrazione (alternativa gratuita all'applicativo rilasciato da ANAC in data 15.01.2019 che garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma senza interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente).

La piattaforma WhistleblowingPA, conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti e alle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è basata sul software GlobalLeaks e consente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo ed è disponibile con un questionario appositamente studiato per il contrasto alle attività corruttive e conforme alla Legge di cui sopra.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo, secondo quanto previsto dai paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013.

Articolo 20

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

1. I parametri di misurazione dei termini procedurali possono essere utilizzati per finalità di valutazione della performance dei responsabili e del personale dipendente.

2. Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

RISCHIO: Malfunzionamento dei servizi erogati;

MISURA: Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo di gestione dell'ente.

Si prevede, inoltre, in applicazione dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990, in caso di inerzia del soggetto responsabile della conclusione del procedimento, di individuare quale titolare del potere sostitutivo il segretario comunale pro tempore o chi ne esercita le

funzioni. Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 21

Integrazione con i controlli interni e il Piano delle performance

1. Le iniziative per la prevenzione della corruzione sono integrate con le varie forme di controllo interno e con il piano delle performance o degli obiettivi.
2. Al fine della integrazione con i controlli interni, in particolare, i controlli di regolarità amministrativa sono intensificati sulle attività a più elevato rischio di corruzione. Con riferimento a dette attività l'Ente effettua un controllo successivo di regolarità amministrativa con le modalità previste dalla metodologia approvata con deliberazione di Giunta comunale e l'utilizzo delle check list e schede di controllo allegate al presente piano (ALLEGATI 2.a.2)
3. Le misure, le disposizioni e le attività di prevenzione di cui al presente Piano assumono rilevanza ai fini della definizione del Piano della performance dell'Ente. Uno degli obiettivi del P.T.P.C.T. è creare un collegamento tra tutta l'attività amministrativa posta in essere per il contrasto alla corruzione e per assicurare i principi di trasparenza con i vari strumenti di programmazione, tra cui il Piano della Performance. Ciò al fine di evidenziare una più chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione mediante l'esatta individuazione del rischio, ed una ottimale organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione ed attuazione della trasparenza. Pertanto il presente Piano è strettamente collegato con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione definita nel documento di programmazione, nel piano degli obiettivi per il triennio 2020/2022 in fase di predisposizione ai sensi dell'art. 5 comma 1 ter, del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017 n. 74, e nel PEG - Piano della Performance.

Il monitoraggio sugli obiettivi contenuti nelle Schede del PEG/Piano della Performance implica un controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione da un duplice punto di vista:

- a) specifico: nelle schede relative alla segreteria è previsto, infatti, uno specifico obiettivo inerente il monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione con l'indicazione delle attività correlate e degli indicatori di risultato (per i quali sono riportati i relativi target/valori attesi)
- b) diffuso: nelle schede di ciascuna Area, è prevista la predisposizione di obiettivi la mappatura dei processi di cui all'art. 5. È possibile acquisire informazioni utili dal monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione attraverso la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi

Articolo 22

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.

1. L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

2. Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Responsabile di Area relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività.

3. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Area, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Responsabile del Area committente l'incarico.

Art. 23

Rispetto protocollo di legalità e patto di integrità

Protocolli di legalità

Nell'ambito di tutti i contratti di appalto che interessano i singoli settori di competenza, ad esclusione degli ordini diretti MePA, quale patto di integrità, viene citata l'accettazione delle parti contrattuali del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto a Venezia in data 17 settembre 2019 dalle Amministrazioni ed organismi intervenuti <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

La violazione accertata di tale protocollo comporta la conseguente risoluzione del relativo contratto.

Articolo 24

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive, organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del ptpc, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

1. La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta comunale ed all'OIV.

3. Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta. La relazione viene trasmessa alla Giunta del Comune, all'OIV e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente. Tale documento dovrà contenere:

la reportistica delle misure anticorruzione come rilevata nel processo di performance (e quindi quelle del penultimo anno);

le considerazioni ed eventuali proposte del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C., incluse eventuali proposte di modifica.

Articolo 25

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

1. In conformità al PNA del 2013 l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

2. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure.

3. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.

4. Tra gli *obiettivi strategici* del piano, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPCT, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

Art. 26

Le responsabilità del rpct e dei responsabili di servizio

1. A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012:

-al comma 8 stabilisce che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

-al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;

-al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.

2. Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e delle P.O. con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:

-l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

-l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

Articolo 27

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

1. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C.T devono essere rispettate da tutti i dipendenti, comprese le P.O.
2. L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".
3. Con particolare riferimento alle P.O., a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

Articolo 28

Monitoraggio e riesame

1. Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso al fine di consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.
2. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio nel suo complesso ed è attuato dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo.

MISURA: Il monitoraggio prevede le seguenti fasi:

Fase I:

- I Responsabili di area:

- effettuano gli adempimenti previsto nel registro delle misure secondo il calendario allegato (ALLEGATO 7 - sub 1) e li trasmettono al Responsabile RPTC.
- annualmente (entro dicembre o comunque prima dell'approvazione del P.T.P.C.T. 2021 – 2023) predispongono una breve relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione utilizzando la scheda allegata (ALLEGATO 7 sub 2).

Fase II:

- Il RPTC con cadenza semestrale (luglio – gennaio) e in sede di controllo a campione degli atti verifica i documenti e la relazione trasmessa dai responsabili di aree e riscontra l'adeguatezza di tutte le misure previste nel Piano.

Fase III:

- Il RPTC sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio propone eventuali modifiche al "sistema di gestione del rischio" eventuali modifiche.

3. Il mancato monitoraggio costituisce elemento negativo in sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

PARTE IV
SEZIONE TRASPARENZA

1) La trasparenza

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico. Il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto attuativo ha sottolineato come l'introduzione del nuovo accesso civico segni *"il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro"* (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016). In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida, recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato. Le predette linee guida si preoccupano di indagare i rapporti ed il discrimine esistente tra le diverse tipologie di accesso, chiarendo che il nuovo accesso generalizzato non si sostituisce all'accesso documentale di cui alla legge 241/1990 ed all'accesso civico, ma opera per giustapposizione. A tal proposito l'ANAC, nel medesimo testo, sottolinea l'urgenza della *"adozione, anche nella forma di un regolamento sull'accesso, di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione."*

L'Amministrazione Comunale di Pianezze, con delibera di Giunta n. 52 del 14 dicembre 2017 ha approvato il "Regolamento unico in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato". Il Regolamento è pubblicato in Amministrazione trasparente sezione Altri contenuti – Accesso civico.

Qui di seguito si procede, comunque, a dare un quadro sistematico dei nuovi diversi tipi di accesso.

1.1 Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'accesso generalizzato

1.1.1 Ambito soggettivo L'ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l'accesso civico è disciplinato dal nuovo articolo 2 bis del decreto trasparenza, come introdotto dal d.lgs. 97/2016. In particolare, si tratta di:

- Pubbliche amministrazioni;
- Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati;
- Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati.

1.1.2 Ambito oggettivo L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Dalla lettura dell'art. 5 bis del decreto trasparenza, come introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, si evince, inoltre, che oggetto dell'accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a. e dagli altri soggetti indicati al punto 1.1.

1.2 Le tipologie di accesso ad atti e documenti

1.2.1 L'accesso "generalizzato"

Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo *"scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*. A tali fini è quindi disposto che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"*.

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice" di cui al successivo par. 2.2.) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3. Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d.. FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. Si sottolinea come l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Nel caso dell'accesso civico generalizzato, vista la strategicità che questo assume nell'ambito della logica della totale disclosure, l'Amministrazione dovrà disciplinare con attenzione il pregiudizio arrecabile ad interessi pubblici o privati e l'eventuale diniego potrà avere come unico referente il pregiudizio concreto arrecato, rifuggendo da interpretazioni addomesticate dalla sola volontà di non consentire un controllo generalizzato.

1.2.2. L'accesso civico "semplice"

L'accesso civico regolato dal primo comma dell'art. 5 del decreto trasparenza (cd. "semplice"), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). Nel PNA

2016, l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una *"apposita sezione"*. Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

1.2.3 L'accesso documentale

Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990 (cd. "accesso documentale"). Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA. La finalità dell'accesso documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi va così riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Per l'ANAC (cfr. Linee guida) *"l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni."*

ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
E' necessario un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a dato o al documento al quale è richiesto l'accesso.	Ha ad oggetto dati e documenti collegati all'interesse diretto e contenuti in ATTI.	La richiesta , anche verbale, deve essere presentata all'Ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a quello che lo deterrà stabilmente

ACCESSO CIVICO DLGS 33/13

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
Non è necessario un interesse diretto.	Riguarda solo DATI, DOCUMENTI,	La richiesta può essere presentata, alternativamente, ad uno dei

	INFORMAZIONI oggetto di pubblicazione dlgs..33/2013	di ex seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
--	--	--

ACCESSO CIVICO DLGS 97/16

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
Non è necessario un interesse diretto.	Riguarda anche DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione	Come accesso civico

1.3. Privacy

1. L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, entrato in vigore il 25 maggio 2018, e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
2. L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"
3. Prima di pubblicare nel sito web istituzionali i dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, si dovrà verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

4. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
5. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti si dovrà procedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.
6. E’ compito del Responsabile della Protezione dei Dati-RPD informare, fornire consulenza e sorvegliare sul rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 1 **Trasparenza e accessibilità**

1. Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente, la trasparenza dell’attività delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per garantire applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà, che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle PA.
2. In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance.
3. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei principi contenuti nello Statuto comunale.
4. Con la sezione trasparenza del presente PTPCT il Comune vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all’interno della struttura comunale sia nella società civile.

Articolo 2 **Obiettivi**

1. Per l’anno 2020 sono confermati i seguenti obiettivi di trasparenza:
 - a) aumento del flusso informativo interno all’Ente;
 - b) ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
 - c) progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.
2. Obiettivi di trasparenza nell’arco triennale di vigenza del Piano sono:
 - implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
 - implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione nel rispetto delle nuove norme in materia di Privacy;

- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere a fuoco in modalità migliorativa i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione.

Articolo 3 **Soggetti responsabili**

1. La Giunta approva annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), di cui è parte integrante il Piano per la trasparenza ed i relativi aggiornamenti.
2. Il Responsabile della Trasparenza, individuato di norma nel Segretario, coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all'OIV.
3. L'OIV verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma.
4. I dipendenti individuati dal Responsabile della trasparenza sono considerati quali responsabili della pubblicazione e sono tenuti ad ottemperare agli obblighi meglio specificati all'art. 4. In mancanza di specifica individuazione od in assenza del soggetto addetto alla pubblicazione, provvede alla pubblicazione stessa il responsabile del servizio detentore dei dati.
5. L'ente ha, altresì, individuato quale responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni appaltanti (RASA) il sig. Brogliato Luigi, in qualità di responsabile del Servizio, Il quale è incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, mediante compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

Articolo 4 **I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati**

I responsabili della trasmissione dei dati sono i soggetti tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei dati. I predetti responsabili trasmettono secondo la tempistica prevista nella tabella i dati ai soggetti cui spetta la pubblicazione, come individuati della stessa tabella. Nella tabella allegata al presente Piano (ALLEGATO 7), di cui la stessa è parte integrante, sono indicati per ciascuno degli obblighi di cui all'allegato 1 delle Linee Guida ANAC 1310, approvate in via definitiva il 28/12/2016.

Articolo 5 **Sezione trasparenza ed integrità dei dati e monitoraggi**

1. Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i responsabili dei servizi ed i referenti responsabili della pubblicazione, predispone ogni anno, all'interno del PTPC apposita sezione dedicata alla trasparenza.
2. Esso è adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio. E' pubblicato sul sito internet quale sezione del Piano triennale anticorruzione.
3. La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che si avvale a tal fine dei responsabili dei servizi. Tale verifica è inviata all'OIV.

Articolo 6

Dati

1. Il Comune pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.
2. L'elenco degli atti soggetti a pubblicazione sono indicati, in maniera in ogni caso non esaustiva, al successivo art. 10 del presente piano. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai Responsabili della pubblicazione che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.
3. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.
4. Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla Legge Anticorruzione (n. 190/2012), devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società ed enti da esso controllate o vigilate.
5. Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Articolo 7

Usabilità e comprensibilità dei dati

1. Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
2. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

- Completi ed accurati:

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;

- Comprensibili:

Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.

Pertanto occorre:

a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni

b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche

- Aggiornati:

Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi

- Tempestivi:

La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione da parte dell'utente

- In formato aperto :

Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

3. Gli Uffici devono, ove possibile, esporre in forma sintetica in tabelle i dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione, al fine di aumentare il livello di comprensibilità degli stessi e di semplificare la consultazione dei medesimi.

Articolo 8 **Controllo e monitoraggio**

1. Alla corretta attuazione di quanto indicato dalla presente sezione concorrono il Responsabile della trasparenza, l'OIV, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi responsabili dei servizi.

2. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione della presente sezione del piano e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, all'OIV su eventuali inadempimenti e ritardi.

3. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i responsabili delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

4. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto all'esecuzione, in via sostitutiva, della pubblicazione.

Articolo 9 **Tempi di attuazione**

1. L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

Anno 2021

- Aggiornamento della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2021;
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2021.

Anno 2022

- Aggiornamento della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2022;

Anno 2023

- Aggiornamento della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2023;

Articolo 10 **10.1 Principali informazioni oggetto di pubblicazione**

All'interno del sito istituzionale, il Comune ha l'obiettivo di pubblicare e mantenere aggiornati i dati di cui alla tabella allagata al presente piano (ALLEGATO 8) il cui inserimento avviene secondo la tempistica prescritta nella stessa tabella.

Di seguito sono evidenziati, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento alla disciplina legislativa, i principali obblighi di pubblicazione di cui alla L.190/2012, al D.Lgs.33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, e al D.Lgs. n. 39/2013 con il richiamo alla normativa specifica.

Le sigle che individuano le Aree competenti sono le seguenti:

C/A – Area Contabile/Amministrativa – Responsabile Bizzotto dott. Carlo

T/T – Area Tecnica/Tributi/Vigilanza – Responsabile Brogliato geom. Luigi

La denominazione **“TUTTI”** si riferisce a tutti le aree comunali nell’ambito delle rispettive competenze.

- a) Art.12 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione dei riferimenti normativi con link alle norme di legge statale pubblicate su “Normativa”, nonché pubblicazione di direttive, circolari, programmi, istruzioni, misure integrative della prevenzione della corruzione, documenti di programmazione strategico gestionale e atti del Nucleo di Valutazione (in realtà quest’ultimi atti vanno pubblicati solo nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”).
- b) Art.13 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione degli atti relativi agli organi di indirizzo politico e loro competenze, all’articolazione degli uffici con relativo organigramma schematico, nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e-mail, ivi compreso l’indirizzo di posta certificata.
- c) Art.14 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al comma 2 dell’art.14, per tutti gli amministratori, dei dati di cui alle lett. da a) ad e) del comma 1 dell’art.14. Ai sensi del comma 1 bis, i dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi del comma 1 quinquies, si applicano anche ai titolari di posizione organizzativa.
- d) Art. 15 D.Lgs n. 33/2013 – TUTTI:** Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo sia oneroso che gratuito. I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali. Da non confondere con gli appalti di servizi ai quali è riservata apposita sotto sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”. La pubblicazione e la comunicazione al DPF ex art.53 comma 14 D.Lgs.165/2001 sarà di competenza dell’ufficio addetto alla pubblicazioni, sulla base delle informazioni tempestivamente fornite dal responsabile del servizio che dispone l’incarico, su cui grava anche la responsabilità di verificare che la pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla liquidazione dei compensi, a pena di quanto previsto al comma 3 del citato art.15.
- e) Artt. 16, 17 e 18 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione del conto annuale del personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza distinti per singoli Servizi. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo determinato con indicazione delle diverse tipologie di rapporto. Pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti dell’amministrazione, indicando durata e compenso.

- f) Art. 19 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione dei bandi di reclutamento a qualunque titolo, dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte, nonché l'elenco dei bandi in corso.
- g) Art. 20 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione, secondo la disciplina specificata nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente distribuiti. Pubblicazione dei criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti..
- h) Art. 21 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione dei riferimenti ai CC.CC.NN.LL. e dei contratti integrativi decentrati.
- i) Art. 22 D.Lgs. n. 33/2013 – C/A:** Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, istituiti, controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate.
- j) Art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 – TUTTI:** Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dal Sindaco (decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e dal Consiglio comunale (deliberazioni), dai Responsabili. (determinazioni e ordinanze ordinarie). Le, autorizzazioni e concessioni non devono più essere pubblicate a seguito della modifica normativa.
- k) Artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013 – TUTTI:** Pubblicazione, ai sensi dell'art.12 della L.241/90, dei criteri o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese eventuali esenzioni dal pagamento di oneri o diritti, con pubblicazione, secondo le indicazioni dell'art.27, di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse, ove l'importo del contributo o vantaggio economico sia superiore a mille euro. Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento;
- l) Art. 4 bis Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche – C/A**
Con l'art. 5 del d.lgs. 97/2016 è stato inserito l'art. 4-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
La nuova disposizione, al co. 1, prevede che, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) gestisca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il sito internet denominato "Soldi pubblici", tramite il quale è possibile accedere ai dati degli incassi e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e consultarli in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
Si tratta di un portale web, "Soldi pubblici", attualmente esistente (link <http://soldipubblici.gov.it/>), che raccoglie i dati di cassa, di entrata e di uscita, rilevati

dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)³ e li pubblica dopo averli previamente rielaborati nella forma.

La consultazione di “Soldi pubblici” consente, pertanto, l’accesso “puntuale”, quindi la “trasparenza”, ai dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche, con riferimento alla “natura economica” della spesa e con aggiornamento mensile. Nessuna indicazione, invece, al momento è possibile avere sui beneficiari. La disposizione di cui al comma 2 prevede, poi, che ogni amministrazione pubblica, in una parte chiaramente identificabile della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati sui propri pagamenti, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Occorre, peraltro, evidenziare che l’omessa pubblicazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013.

- m) Art. 29 D.Lgs.33/2013 – Art.1 c.15 L.190/2012 – C/A: Pubblicazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo** in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche nonché pubblicazione del piano degli indicatori di cui all’art.19 D.Lgs.91/2011. Si richiede alle amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
- n) Art. 30 D.Lgs.33/2013 – Tutti: Pubblicazione di informazioni identificative degli immobili posseduti**, ed anche di quelli detenuti nonché dei canoni di locazione attivi e passivi e delle informazioni comunque relative agli atti di disposizione di immobili comunali per periodi superiori a un anno, anche a titolo gratuito.
- o) Art. 31 D.Lgs.33/2013 – C/A. Pubblicazione degli atti del Nucleo di Valutazione o degli altri Organismi** indipendenti di valutazione (gli atti conclusivi adottati dagli OIV e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’amministrazione/ente.), procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicazione della relazione dell’organo di revisione al bilancio di previsione, alle relative variazioni e al conto consuntivo, nonché di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti.
- p) Art. 32 D.Lgs.33/2013 – TUTTI: Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici erogati con i relativi costi.**
- q) Art. 33 D.Lgs.33/2013 – C/A: Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante “indicatore di tempestività dei pagamenti”** per tutti gli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché pubblicazione dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Le pubblicazioni, annuali e trimestrali, devono essere effettuate secondo lo schema tipo e le modalità definite con il DPCM 22/09/2014.
- r) Art. 35 D.Lgs.33/2013 – TUTTI: Pubblicazione dell’elenco dei procedimenti amministrativi** secondo uno schema di semplice leggibilità che verrà pubblicato sul sito istituzionale. Lo schema dovrà contenere, tutte le informazioni di cui all’art.35 comma 1 lettere da a) ad m) del D.Lgs.33/2013. La pubblicazione dei procedimenti

costituisce obiettivo trasversale e rilevante per ogni Servizio ai fini della valutazione della performance organizzativa.

- s) Artt. 37 e 38 D.Lgs.33/2013 – Art.1 c.16 let. b) e c.32 L.190/2012 – art. 29 D.lgs. 50/2016– TUTTI:** Per ogni procedura di ricerca del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi devono essere pubblicati: la struttura proponente, cioè il Servizio interessato all'appalto, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta ove non si proceda con procedura aperta, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno e relativamente all'anno precedente, tali informazioni sono pubblicate in tabelle schematiche riassuntive da trasmettere all'ANAC secondo le istruzioni dalla stessa impartite. A tal fine i responsabili delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati costantemente e tempestivamente garantendone il flusso mediante la compilazione degli appositi campi previsti nel programma determine in dotazione all'ente Tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 l'ANAC ritiene che le p.a. siano tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sottosezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara,.. In relazione all'art. 38 l'obbligo attinente agli atti di programmazione delle opere pubbliche ribadisce quanto già previsto per il programma triennale dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali sia all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 sia nella disciplina generale della trasparenza per i contratti pubblici, contenuta nell'art. 29 del codice (cui peraltro fa espresso rinvio l'art. 37 del d.lgs. 33/2013), ove si afferma nuovamente che «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture...devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente...».
- t) Artt. 39 e 40 D.Lgs.33/2013 – T/T:** All'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nelle sottosezioni "Pianificazione e governo del territorio" e "Informazioni ambientali" sono pubblicate, rispettivamente, le informazioni di cui agli artt.39 e 40 del D.Lgs.33/2013. In particolare, per quanto concerne i procedimenti che comportano premialità edificatoria di cui al comma 2 dell'art.39 deve essere evidenziato, all'interno della sottosezione di cui all'allegato "A" al D.Lgs.33/2013, una apposita sezione dedicata alla documentazione relativa a quanto disposto dal citato comma 2, da tenere costantemente aggiornata. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. Gli atti di governo del territorio di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.39 divengono efficaci, ai sensi del comma 3, solo con l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs33/2013 e del presente PTTI, ferme restando tutte le altre forme di pubblicità previste da leggi statali e regionali

u) Art. 42 D.Lgs.33/2013 – Tutti: Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti o a carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le indicazioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 dell'art.42. L'obbligo di pubblicazione riguarda solo gli atti rivolti alla generalità dei cittadini o a particolari interventi di emergenza, con esclusione degli atti, anche contingibili e urgenti, che riguardino persone determinate a cui l'atto deve essere personalmente notificato.

v) Artt. 1/20 D.Lgs.39/2013 – TUTTI: I Responsabili dei singoli Servizi comunali, quali responsabili del procedimento, sono tenuti a trasmettere al RPCT copia degli atti di conferimento di "incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice" di cui all'art.1 D.Lgs.39/2013, sia che siano dagli stessi sottoscritti, sia che siano sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere Servizio Amministrativo l'atto di conferimento unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del citato D.Lgs.39/2013, ai fini della pubblicazione sul sito internet comunale. La dichiarazione di inconferibilità deve essere presentata all'atto del conferimento dell'incarico (comma 2 art.20), mentre quella di incompatibilità deve essere presentata annualmente (comma 3 art.20). Le dichiarazioni devono essere presentate su modelli appositamente predisposti e disponibili presso la Segreteria comunale.

10.2 Principali informazioni oggetto di pubblicazione. Semplificazione per i piccoli comuni

1. Con l'aggiornamento del PNA 2018, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. I-ter, del d.lgs. n. 33/2013, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, ha individuato alcune modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni, con particolare riferimento ai comuni con popolazione 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158

2. Le proposte di semplificazione, per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti introdotte dall'Aggiornamento 2018 al PNA riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:

AMBITO	COMUNI INFERIORI A 5.000 ABITANTI
Collegamenti con l'albo pretorio on line	Possibilità di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell'albo pretorio on line mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio on line. Il link deve riferirsi direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento. Non può considerarsi assolto l'obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio.

COMUNE DI PIANEZZE
(Provincia di Vicenza)
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Triennio 2021 - 2023
- Pag. 55 -

Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali	Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili. (Es. sottosezione <i>*bandi di gara e contratti*</i> della sezione "Amministrazione trasparente" di un Comune può contenere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza)
Tempistica delle pubblicazioni	Possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare continuità e celerità degli aggiornamenti. I termini definiti devono essere indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.
Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. n.33/2013	
Art.13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni	Pubblicazione di un organigramma semplificato contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi	È possibile assolvere alla pubblicazione degli atti in elenchi mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti rispettando comunque la riservatezza dei dati e la qualità della pubblicazione (cfr. artt. 6, 7 e 7-bis del D.lgs. n. 33/2013)
Pubblicazione dei dati in tabelle	Per gli obblighi per i quali l'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 ANAC, prevede la pubblicazione in formato tabellare, è possibile valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte dei cittadini.
Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC	Possibilità di adottare un provvedimento che prendendo atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Possibilità di indicare eventuali integrazioni o correzioni di misure preventive se necessarie a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni ai sensi dell'art. 1, co. 8 della l. 190/2012.

II RPCT	Con provvedimento di nomina motivato può essere prevista la figura del referente del RPCT, ovvero un soggetto incaricato di assicurare la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantire attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPC e riscontri sull'attuazione delle misure.
----------------	---

Articolo 11
Posta Elettronica Certificata (PEC)

1. La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.
2. Il Comune ha un unico registro di protocollo.
3. La ricezione avviene in modo automatico. Al momento le operazioni di ricezione e inoltre vengono seguite dagli operatori dell'Ufficio Protocollo.

Articolo 12
Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, del processo di realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, è il Segretario Comunale.

Articolo 13
La conservazione ed aggiornamento dei dati

1. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ha una durata ordinaria di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di tutela di dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
2. Trascorso il termine ordinario quinquennale o i diversi termini previsti dalla normativa sopra richiamata, i dati e le informazioni pubblicati sul sito istituzionale del Comune per tali dati trova comunque applicazione l'istituto dell'accesso civico generalizzato.
3. In corrispondenza di ciascun contenuto della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune deve essere esposta la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Articolo 14
Titolare del potere in materia di accesso civico e potere sostitutivo

1. In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione, l'atto, il documento o l'informazione soggetta a pubblicazione obbligatoria dovrà essere pubblicata, anche a seguito dell'istanza di accesso civico formulata da qualunque soggetto.

2. L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

3. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ove presente e diverso dal RPCT, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9 ter della l. 241/1990.

Articolo 15 **Registro unico per gli accessi**

1. Tutte le istanze di accesso pervenute al Comune devono essere registrate in ordine cronologico in un registro unico accessibile ai Responsabili degli uffici, al RPCT e all'OIV, con indicazione:

- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzar o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dal richiedente o dai controinteressati.

2. L'RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.